



**COMUNE di BREGANZE**  
(Provincia di Vicenza)

**REGOLAMENTO COMUNALE  
PER LA  
TUTELA E LA VALORIZZAZIONE  
DELLE ATTIVITA'  
AGRO-ALIMENTARI TERRITORIALI  
LOCALI**

**ISTITUZIONE  
DELLA  
De.Co.  
(DENOMINAZIONE COMUNALE)**

# INDICE

- Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione
- Art. 2 – Istituzione di un albo comunale delle iniziative e delle manifestazioni
- Art. 3 – Istituzione del Registro **De.Co.** (**Denominazione Comunale**)
- Art. 4 – Le segnalazioni ai fini della iscrizione nel Registro
- Art. 5 – La struttura organizzativa
- Art. 6 – Le iniziative comunali
- Art. 7 – Le tutele e le garanzie
- Art. 8 - Le attività di coordinamento
- Art. 9 – Promozione di domande di registrazione ufficiale
- Art. 10 – Riferimento alle normative statali e regionali
- Art. 11 – Norme finali

**Articolo 1**  
**Finalità e ambito di applicazione**

1. **Art. 1 Finalità e ambito di applicazione**

1. Il presente regolamento ha per oggetto la tutela e valorizzazione delle attività agro-alimentari tradizionali locali, che costituiscono una risorsa di sicuro valore economico, culturale e turistico.
2. Il Comune, ai sensi dell'art. 3 del T.U. delle leggi sugli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 ed ai sensi dello Statuto, individua, ha tra i propri fini istituzionali attività a sostegno del patrimonio di tradizioni ed esperienze del settore agro-alimentari che sono motivo di particolare interesse pubblico e, come tali, meritevoli di valorizzazione.
3. Il Comune, a questo riguardo, assume attività che, nel rispetto della legge, comportano l'affermazione sostanziale del principio di cui al precedente comma e la loro attuazione.
4. In particolare l'azione del Comune si manifesta in direzione:
  - a) dell'indagine conoscitiva diretta ad individuare l'esistenza produzioni agro-alimentari e rispettive lavorazioni e preparazioni che, a motivo della loro rilevanza, siano meritevoli di evidenza pubblica e di promuoverne la protezione nelle forme previste dalla legge al fine di garantire il mantenimento delle loro particolarità attraverso l'istituzione di un albo comunale delle produzioni agro-alimentari e di un registro De.Co. (Denominazione Comunale);
  - b) dell'assunzione, nella fattispecie di prodotti agroalimentari, che a motivo del loro valenza culturale e di tradizione siano meritevoli di riconoscimento da parte degli organi ufficiali preposti
  - c) d'intervenire, mediante forme dirette e/o di coordinamento, in attività di ricerca storica finalizzata alla individuazione di ogni fonte che, per il conseguimento delle finalità di cui al presente articolo sia meritevole di attenzione;
  - d) di promuovere e sostenere iniziative esterne favorendo e ricercando forme di sponsorizzazione da parte di Enti, soggetti singoli ed associati, a favore delle associazioni che abbiano nei loro programmi istituzionali la salvaguardia e la promozione dei prodotti inseriti nell'elenco De.Co.

**Articolo 2**  
**Istituzione di un albo comunale delle iniziative e manifestazioni**

1. Viene istituito presso il Comune un apposito albo in cui vengono iscritte le segnalazioni relative alle iniziative e manifestazioni riguardanti le attività e le produzioni agro-alimentari che, a motivo delle loro caratteristiche e dell'interesse culturale dalle stesse destato, sono meritevoli di particolare attenzione e rilevanza pubblica.
2. E' previsto che l'iscrizione sia concessa alle manifestazioni che abbiano avuto luogo nel territorio comunale per almeno 3 anni consecutivi.

**Articolo 3**  
**Istituzione del Registro De.Co.**

1. Viene istituito presso la competente struttura comunale un apposito registro per tutti i prodotti tipici agro-alimentari segnalati e denominati.

**Articolo 4**  
**Le segnalazioni ai fini della iscrizione nel Registro**

1. Le segnalazioni ai fini della iscrizione nel registro De.Co. (Denominazione Comunale) per tutti i prodotti segnalati e denominati possono essere fatte da chiunque vi abbia interesse.
2. Le istanze per l'attribuzione della De.Co. devono essere corredate da una adeguata documentazione in carta libera, diretta ad evidenziare le caratteristiche del prodotto, con

particolare riferimento alle indicazioni inerenti agli ingredienti, alla procedura del prodotto, dalla prima attività di produzione sino all'imballaggio, oltre alle modalità di conservazione dello stesso.

3. Sulla ammissibilità della iscrizione nel registro della De.Co. si pronuncia una Commissione nominata con delibera di Giunta Comunale. La commissione nominata è composta da quattro rappresentanti delle attività produttive di Breganze e/o delle Associazioni del territorio che si occupino statutariamente della "materia" in questione, da un esperto del settore agro alimentare e da un rappresentante dell'autorità sanitaria competente in materia. La durata della commissione nominata è pari alla durata del mandato amministrativo e nessun compenso spetta ai componenti della commissione stessa. La commissione approverà i disciplinari di produzione che saranno vincolanti per la concessione della De.Co.
4. Le iniziative, manifestazioni, attività e connesse produzioni iscritte nell'albo possono fregiarsi della dicitura De.Co. (Denominazione Comunale) per tutti i prodotti segnalati e denominati, completata dal numero di iscrizione. Funge da segretario della Commissione il Responsabile del Servizio.

### ***Articolo 5***

#### ***La struttura organizzativa***

1. Nell'ambito del Comune verrà attribuita la competenza al settore dedicato in ragione degli adempimenti previsti dal regolamento.
2. Il dipendente responsabile della struttura di cui al comma precedente è anche responsabile di tutti i procedimenti previsti dal presente regolamento.

### ***Articolo 6***

#### ***Le iniziative comunali***

1. Il Comune assicura, mediante gli strumenti di cui ha la disponibilità, la massima divulgazione delle disposizioni previste dal presente regolamento.
2. Il Comune individua, nel quadro dei propri programmi, forme di comunicazione pubblica a cui affidare ogni utile informazione riferita alla materia trattata dal Regolamento.
3. Il Comune, altresì, ricerca, ai fini della De.Co. (Denominazione Comunale) forme di collaborazione con enti e associazioni particolarmente interessati alla cultura delle attività agroalimentari attraverso tutte le forme associative previste dalla vigente legge sull'ordinamento degli enti locali.

### ***Articolo 7***

#### ***Le tutele e le garanzie***

1. Il Comune, nei modi e nelle forme consentiti dalla legge, valorizza i diritti e gli interessi pubblici derivanti dalla presenza di espressioni popolari riguardanti le attività agro-alimentari, in quanto rappresentanti di un rilevante patrimonio culturale pubblico, strettamente connesso agli interessi che il Comune stesso è tenuto a tutelare e a garantire ai sensi degli artt. 3 e 13 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

### ***Articolo 8***

#### ***Le attività di coordinamento***

1. Il Comune, nell'ambito delle iniziative previste dal presente regolamento, attua, mediante i propri organi di governo, forme di coordinamento rispetto a tutte le organizzazioni culturali che hanno tra i propri fini la cultura delle attività agro-alimentari, riferita alle corrispondenti espressioni locali.

**Articolo 9**  
**Promozione di domande di registrazione ufficiale**

1. Il Comune, su proposta di organizzazioni di produttori interessati o degli organismi di cui ai precedenti articoli, sussistendo le condizioni previste dalla legge, promuove la presentazione da parte dei soggetti previsti dalla vigente normativa comunitaria, al Ministero delle politiche agricole ed alla Regione, della domanda di registrazione ai fini della protezione della denominazione di origine protetta o della indicazione geografica protetta o della attestazione di specificità, dei prodotti agricoli ed alimentari e delle zone di produzione degli stessi.

**Articolo 10**  
**Controlli**

1. I controlli sull'osservanza del presente regolamento e dei disciplinari di produzione (o delle indicazioni contenute nelle schede descrittive dei prodotti) dallo stesso previsti possono essere effettuati, oltre che dal personale della Polizia municipale, anche dai componenti la Commissione di cui all'art. 4, nonché da altri soggetti delegati dalla stessa Commissione o dal Comune.
2. Il controllo sull'origine del prodotto viene effettuato su campioni scelti a caso, direttamente presso l'azienda o sul mercato. Se è richiesta, l'impresa è tenuta a produrre prova documentata circa l'origine dei prodotti contrassegnati con il logo De.Co. o venduti come tali.
3. Il gestore dell'azienda oppure il suo sostituto è obbligato a consentire alle persone incaricate l'accesso ai luoghi di coltivazione al fine di provare l'origine dei prodotti, nonché l'accesso ai locali di lavorazione, preparazione, imballaggio, deposito e vendita dei prodotti De.Co.

**Articolo 11**  
**Sanzioni**

1. Costituiscono causa di revoca della De.Co. e conseguente cancellazione dal relativo registro, fatta salva ogni eventuale azione giudiziaria a tutela dell'Amministrazione:
  - a) il mancato rispetto del disciplinare di produzione (o delle indicazioni contenute nella scheda indicativa del prodotto) e delle disposizioni del presente regolamento, salvo regolarizzazione nei termini fissati dal Comune;
  - b) il rifiuto dell'Impresa a consentire i controlli e/o a presentare la documentazione richiesta in sede di verifica sulla corretta utilizzazione della De.Co.;
  - c) la perdita dei requisiti richiesti;
  - d) l'uso difforme o improprio del logo De.Co., accertato dal Comune, anche su segnalazione della Commissione di cui all'art. 4, qualora, dopo la relativa contestazione, l'utilizzatore non provveda all'adeguamento, nei termini fissati;
  - e) gravi violazioni alle norme igienico-sanitarie;
2. In caso di particolare gravità, può essere disposta, dal Comune, la sospensione del diritto di utilizzazione del riconoscimento De.Co., fino ad avvenuta ottemperanza della norma vietata ed a seguito riammissione all'uso da parte dell'ufficio competente del Comune;
3. La cancellazione dal registro o la sospensione dell'iscrizione non comportano alcun indennizzo per l'Impresa.

**Articolo 12**  
**Riferimento alle normative statali e regionali**

1. Le normative di cui al presente regolamento s'ispirano ai principi di cui alle normative statali e regionali vigenti, conseguentemente queste costituiscono un limite, rispetto alle discipline dalle stesse previste, all'applicazione del regolamento in tutte le eventualità di ordine attuativo.

***Articolo 13***  
***Norme finali***

1. Il presente Regolamento entra in vigore al momento in cui la deliberazione consiliare di approvazione diviene esecutiva a norma di legge.
2. Il presente regolamento va interpretato, rispetto alla lettera delle espressioni normative, nel senso che queste espressioni non costituiscono un limite, se non riferito alla legge, alla realizzazione di ulteriori iniziative, sempre nell'ambito nell'art. 1, ancorché non espressamente previste.-